

Sequestro degli atti illegittimo se il reato non è riconducibile

DEBORA ALBERICI

La Cassazione rilancia ancora una volta l'importanza del segreto professionale (anche dei giornalisti), della privacy e della vita familiare rispetto ai dati informatici. È infatti illegittimo il sequestro di tutti i documenti dello studio legale, in questo caso relativi agli ultimi 30 anni di attività, senza una riconducibilità precisa all'ipotesi di reato contestato. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 53810 del 29 novembre 2017, ha accolto il ricorso di un avvocato presentato contro il sequestro dell'intero archivio informatico, copiato e trattenuto dagli inquirenti. A pesare molto sulla decisione favorevole al legale la giurisprudenza della Cedu, sposata in pieno dalla Suprema corte, che sottolinea «la necessità di una adeguata tutela alla libertà di espressione, secondo quanto disposto dall'articolo 10 della Convenzione (con riferimento alla segretezza delle fonti giornalistiche) e del diritto al rispetto della vita privata e familiare». Nella vicenda sottoposta all'esame della Corte la vittoria del legale si fonda sul fatto che, per quanto gli inquirenti avessero estratto copia dell'archivio, lui aveva interesse a essere l'unico a potervi accedere, tanto più che riguardavano trenta anni della sua vita professionale, coperta da segreto, e che non era ben chiara la correlazione con il reato contestato al legale, neppure in termini temporali. Di diverso avviso la Procura generale del Palazzaccio.

